

BE SAFE NOTE OPERATIVE

DGLS 12/01/2019 N. 14

Il riferimento normativo di base di questo strumento è costituito dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza) ed in particolare dal disposto degli articoli 13 (Indicatori e indici della crisi), 15 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati) e 24 (Tempestività della iniziativa).

Si evidenzia in via preliminare che l'articolo 1 del D.L. 118/2021 ha introdotto il nuovo comma 1-bis, all'art. 389, D.Lgs 14/2019, che fissa al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedura di allerta e di composizione assistita della crisi di cui al Titolo II della Parte prima del D.Lgs 14/2019.

L'articolo 13 del D.Lgs 14/2019 dispone che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

A questi fini sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

Il comma 2 dell'articolo 13 in particolare assegna al CNDCEC il compito di elaborare con cadenza almeno triennale gli indici necessari per il completamento del sistema dall'allerta tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, con riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.

Il CNDCEC elabora inoltre indici specifici con riferimento alle Start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni.

In data 19 ottobre 2019 il CNDCEC ha diffuso una bozza relativa agli indici di allerta che, quando diventerà definitiva, dovrà poi essere approvata con apposito decreto del MISE.

Il sistema di allerta è basato su indici che:

1) Si applicano indistintamente a tutte le imprese ovvero:

- Patrimonio netto negativo;
 - DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a sei mesi;
- 2) Presentano valori soglia differenti per settori di attività ovvero:
- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - Indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
 - Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 - Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Il CNDCEC ha precisato che dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l'applicazione degli indici delle avvenire nella seguente sequenza:

- 1) Il superamento del valore soglia del primo indice (presenza di Patrimonio Netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi;
- 2) In assenza del superamento del primo indice (presenza di Patrimonio Netto negativo), va effettuata la verifica del secondo (DSCR a sei mesi inferiore a 1), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato (ovvero non sia disponibile il DSCR) vanno verificati gli indici che presentano soglia differenti per settori di attività. Qualora vi sia il superamento delle soglie di tutti i suddetti indici è ipotizzabile lo stato di crisi di impresa.

L'articolo 15 del D.Lgs. 14/2019 prevede invece gli obblighi di segnalazione da parte dei cd. Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e Agente della riscossione).

In particolare, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:


- a) per l'Agenzia delle Entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è superiore a €. 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a €. 1.000.000; a €. 500.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad €. 10.000.000; a €. 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad €. 10.000.000 (l'obbligo decorre dalle comunicazioni LIPE del primo trimestre 2025);
- b) per l'INPS quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di €. 50.000 (l'obbligo decorre dal 2024);
- c) per l'Agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre

novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di €. 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di €. 1.000.000 (l'obbligo decorre dal 2024).

L'articolo 24 del D.Lgs. 14/2019 in materia di tempestività della iniziativa prevede, ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, che l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

Operativamente, l'accesso alla procedura BE SAFE è lo stesso attraverso il quale si accede a NOTAX



La maschera che si aprirà conterrà una griglia con tutti i periodi estratti, si ricorda che le elaborazioni BE SAFE sono possibili con qualsiasi cadenza l'utente ritenga utile.

Una volta selezionato il periodo d'interesse, cliccando Apri si accede ai dati anagrafici e sulla destra si avrà il bottone "Valori soglia di allerta"

ditta	
abiti / Società di Revisione	
Valori soglie di allerta	
licavi	Patrimonio netto / Debiti totali
% (-)	9,40 % (+)

che presenta le tipologie di settori merceologici possibili, come da classificazione ISTAT e dove occorrerà selezionare il settore a cui appartiene la ditta d'interesse.

Successivamente la logica e gli strumenti previsti nei pannelli relativi al piano dei conti e ai dati di bilancio sono gli stessi di NOTAX.

Possono essere inserite scritture o essere apportate variazioni manuali; si possono visualizzare le voci di dettaglio aggregate nella singola voce di bilancio e la procedura verifica la quadratura per gli esercizi selezionati.


Sono inoltre possibili esportazioni in excel dei prospetti ed è possibile verificare le simulazioni dei carichi fiscali.

Per tutti i periodi considerati viene elaborato il bilancio d'esercizio in forma estesa, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, al fine di disporre di tutte le grandezze ritenute significative.

Nel pannello dei Dati generali possono poi essere inserite le grandezze non presenti sul piano dei conti e necessarie al fine della elaborazione degli indicatori di cui agli articoli 13, 15 e 24 del D.Lgs. 14/2019.

Nel pannello Indici vengono visualizzati i risultati della elaborazione, con la evidenziazione in rosso dei valori critici.


Vengono visualizzati i grafici e le note esplicative e sono possibili esportazioni in excel.



Nel pannello DSCR è possibile compilare eventualmente il prospetto dei dati previsionali secondo due approcci alternativi.

Il primo approccio si dimostra maggiormente adatto alle piccole e medie imprese che non sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario in sede di bilancio e quindi possono essere meno avvezze al calcolo di alcune grandezze richieste dal DSCR nel secondo approccio, quale il free cash flow.

Il secondo metodo prevede inoltre distinzioni tra debiti scaduti e/o rateizzati, tipicamente presenti nelle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie.



NotaX - Selezione DSCR ×

 **Debt Service Coverage Ratio**

Selezionare il tipo di approccio da utilizzare

Nessuno
 Primo approccio
 Secondo approccio

Nel pannello dei Documenti possono essere generati dei Report secondo modelli standard o personalizzati con riferimento alle diverse tipologie di indicatori.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA EX L. 21/10/2021 N. 147. DI CONVERSIONE DEL D.L. 118/2021

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è stata introdotta con il D.L. 118/2021, al fine di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi della emergenza economica e finanziaria.

Successivamente il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 ha modificato la suddetta normativa ed ha introdotto in particolare:

- 1) l'articolo 30 quinquies, che prevede l'istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- 2) l'articolo 30 sexies, che prevede le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a decorrere dall'anno 2022.

A livello operativo sono stati introdotti gli indicatori previsti dall'articolo 30 sexies del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 e il test pratico preliminare che consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Descrizione	Soglia	2
Analisi ai fini della composizione negoziata crisi di impresa ex L. 21/10/21 n. 147 (di conversione del D.L. 118/2021)		
91/0	Contributi imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati in ritardo di oltre 90 giorni	
92/0	Contributi imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati dovuti anno precedente	
93/0	Contributi imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati in ritardo di oltre 90 giorni	5.000,00 (-)
94/0	Debito scaduto e non versato per IVA risultante dalla LIPE	5.000,00 (-)
95/0	Debiti affidati per la riscossione auto-dichiarati / definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni	100.000,00 (-)
96/0	Entità del debito che deve essere ristrutturato	
97/0	Flussi annui al servizio del debito	
98/0	Grado di difficoltà del risanamento	

Nel pannello dei Documenti può essere generato un ulteriore Report riportante i dati ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa.

DGLS 12/01/2019 N. 14 COME MODIFICATO DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/03/2022

La Legge 8 marzo 2019 n. 20 prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 14/2019 in materia di crisi di impresa.

Tale delega è stata esercitata con il Decreto Legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023” approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022.

Il decreto modificativo trae origine dalla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (Direttiva Insolvency).

Lo schema di decreto legislativo interviene in modo significativo sul vecchio testo del codice della crisi, in particolare in materia di misure di allerta.

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 come modificato dallo schema di D.Lgs. 17/03/2022 definisce ora la “crisi” come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e della assunzione di idonee iniziative.

Le misure e gli assetti devono consentire di rilevare gli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e della attività imprenditoriale svolta dal debitore, di verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme previsti al comma 4, nonché di ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico previsto dall’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Nell’ambito del recente D.L. 30/04/2022 N. 36 è stato poi previsto un ulteriore rinvio dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 della entrata in vigore delle disposizioni in materia di crisi di impresa, nelle more della approvazione definitiva dello schema di Decreto Legislativo correttivo.

Il decreto in esame ha disposto l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 389 del D.lgs 12/01/2019 N. 14, con la conseguenza che risultano applicabili dal 15 luglio 2022 anche le previsioni di cui al predetto Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

A livello operativo sono stati introdotti gli indicatori previsti dagli articoli 3 e 25-novies dello schema di Decreto Legislativo, nelle more della sua approvazione definitiva in tempo utile ai fini della entrata in vigore prevista per il 15 luglio 2022.

Analisi della crisi di impresa ex D.Lgs. 12/01/2019 n. 14 come modificato dallo schema di D.Lgs 17/03/2022			
101/0	Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni	1.001,00	101,00
102/0	Ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	2.001,00	202,00
103/0	Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni	3.000,00	300,00
104/0	Debiti verso fornitori non scaduti	4.000,00	400,00
105/0	Esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni	299,00	500,00
106/0	Totale delle esposizioni verso banche o altri intermediari finanziari	6.000,00	600,00

Proprietà							
<p>Andamento dell'indice</p> <table border="1"> <caption>Andamento dell'indice</caption> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.001,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>101,00</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Indice	2020	1.001,00	2022	101,00	<p>Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni</p> <p>L'articolo 3 del D.Lgs. 12/01/2019 come modificato dallo schema di D.Lgs. 17/03/2022 dispone al comma 4 lettera a) che costituisce segnale di allarme per gli effetti di cui al comma 3 l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.</p> <p>Commento</p> <p>Formula</p> <p>=dat(31)</p>
Anno	Indice						
2020	1.001,00						
2022	101,00						

Nel pannello dei Documenti può essere generato un ulteriore Report riportante i dati ai fini della Analisi ex D.Lgs 12/01/2019 n. 14 come modificato dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 17/03/2022.